DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEGLI INTROITI CONTRIBUTIVI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 4

Agevolazioni per i contribuenti

I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 gennaio 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi legali al 10% annuo nel limite massimo del 50%. Le disposizioni del presente articolo si applicano sempreche' alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni o verifiche da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

Versione in vigore dal 10 settembre 1992, non più in vigore dal 10 novembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-recupero-degli-introiti-contributivi-in-1992/art-4-agevolazioni-per-i-contribuenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it